

STATUTO DEL COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO

*ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO
1992 CON DELIBERAZIONE N.8
ESECUTIVA CON PROVVEDIMENTO DEL C.R.C. DEL 9 MARZO 1992 N. 5138
PUBBLICATO SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA DEL
21.4.1992 SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI N. 17/42*

*MODIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 2004
CON DELIBERAZIONE N.7
PUBBLICATO SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA DEL 24
MAGGIO 2004 SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI N.22/2*

*MODIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 23 APRILE 2009 CON
DELIBERAZIONE N.11
PUBBLICATO SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA DEL 17
AGOSTO 2009 SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI N.33/2*

*MODIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 24 MAGGIO 2016 CON
DELIBERAZIONE N. 7
PUBBLICATO SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA DEL 14
SETTEMBRE 2016 SERIE AVVISI E CONCORSI N. 37*

STATUTO

INDICE

ELEMENTI COSTITUTIVI -

- Art. 1 - Autonomia del Comune
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione
- Art. 4 - Territorio, sede, stemma e gonfalone
- Art. 5 - Albo pretorio

PARTE I ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo I ORGANI ELETTIVI

- Art. 6 - Organi
- Art. 7 - Consiglio Comunale
- Art. 8 - Competenze ed attribuzioni
- Art. 9 - Sessioni e convocazioni
- Art. 10 - Commissioni consiliari
- Art. 11 - Attribuzioni delle Commissioni consiliari
- Art. 12 - Commissioni comunali interne
- Art. 13 - Nomina dei componenti delle commissioni comunali
- Art. 14 - Consiglieri
- Art. 15 - Diritti e doveri dei consiglieri
- Art. 16 - Gruppi consiliari -
- Art. 17 - Giunta Comunale
- Art. 18 - Elezioni e prerogative
- Art. 19 - Composizione
- Art. 20 - Funzionamento della Giunta
- Art. 21 - Attribuzioni
- Art. 22 - Deliberazioni degli organi collegiali
- Art. 23 - Sindaco
- Art. 23-bis
- Art. 24 - Attribuzioni di amministrazione
- Art. 25 - Attribuzioni di vigilanza
- Art. 26 - Attribuzioni di organizzazione
- Art. 27 - Vicesindaco

Titolo II ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I Segretario Comunale

- Art. 28 - Principi e criteri fondamentali di gestione
- Art. 29 - Attribuzioni gestionali
- Art. 30 - Attribuzioni consultive
- Art. 31 - Attribuzioni di sovrintendenza -
- Direzione - Coordinamento

- Art. 32 - Attribuzioni di legalità e garanzia

Capo II Uffici

- Art. 33 - Principi strutturali ed organizzativi
- Art. 34 - Struttura
- Art. 35 - Personale
- Art. 36 - Rapporti di diritto privato e convenzioni esterne

Titolo III SERVIZI

- Art. 37 - Forme di gestione
- Art. 38 - Gestione in economia
- Art. 39 - Azienda speciale
- Art. 40 - Istituzione
- Art. 41 - Il consiglio di amministrazione
- Art. 42 - Il presidente
- Art. 43 - Il direttore
- Art. 44 - Nomina e revoca
- Art. 45 - Società a prevalente capitale pubblico locale
- Art. 46 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni

Titolo IV CONTROLLO INTERNO

- Art. 47 - Principi e criteri
- Art. 48 - Revisione economico-finanziaria

PARTE II ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo I FORME ASSOCIATIVE

- Art. 49 - Organizzazione sovracomunale
- Art. 50 - Principio di cooperazione
- Art. 51 - Convenzioni
- Art. 52 - Consorzi
- Art. 53 - Accordi di programma
- Art. 54 - Unione di Comuni

Titolo II PARTECIPAZIONE POPOLARE

- Art. 55 - Partecipazione

Capo I Iniziativa politica e amministrativa

- Art. 56 - Interventi nel procedimento amministrativo

Art. 57 - Istanze, interrogazioni, petizioni e proposte

Capo II Associazionismo e partecipazione

Art. 58 - Principi generali
Art. 59 - Associazioni
Art. 60 - Organismi di partecipazione
Art. 61 - Incentivazione
Art. 62 - Partecipazione alle commissioni consiliari

Capo III Azione popolare - Diritti di accesso

Art. 63 - Referendum
Art. 64 - Azione popolare
Art. 65 - Diritto di accesso
Art. 66 - Diritto di informazione

Titolo III FUNZIONE NORMATIVA

Art. 67 - Statuto
Art. 68 - Regolamenti
Art. 69 - Adeguamento delle fonti normative e comunali a leggi sopravvenute
Art. 70 - Ordinanze
Art. 71 - Norme transitorie e finali

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - Autonomia del Comune

1. Il Comune di Albano Sant'Alessandro è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione dalle leggi generali della Repubblica e dalle norme del presente Statuto.

Art. 2 - Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.
3. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
 - b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di

associazionismo economico e di cooperazione;

- c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con la attività delle organizzazioni di volontariato;
- d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;

Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lombardia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4 - Territorio, sede, stemma e gonfalone

1. Il territorio del Comune si estende per kmq. 5,28 confinante con i Comuni di Bagnatica, Brusaporto, Montello, Pedrengo, San Paolo d'Argon, Seriate, Torre De' Roveri.
2. Il Comune ha sede nel Palazzo comunale.
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi eccezionali e per particolari esigenze, possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
4. Il Comune ha lo stemma e il gonfalone di cui al bozzetto allegato al presente Statuto.

Art. 5 - Albo pretorio

1. Nel palazzo comunale è individuato apposito spazio da destinare ad «albo pretorio», per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario comunale o un impiegato da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.

PARTE I ORDINAMENTO STRUTTURALE Titolo I ORGANI ELETTIVI

Art. 6 - Organi

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Art. 7- Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed

esercita il controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 8 - Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di efficienza ed efficacia amministrativa, di pubblicità, trasparenza e legalità, ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione consortile, provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'adozione da svolgere.

5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà

Art. 9 - Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie possono svolgersi dal primo gennaio al 30 giugno e dal primo settembre al 31 dicembre, per l'approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo, della pianta organica e dei regolamenti, di imposte, tasse e contributi.

3. Le sessioni straordinarie hanno luogo per determinazione del Sindaco o per deliberazione della Giunta o per richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.

4. La riunione in sessione straordinaria deve aver luogo entro venti giorni dalla deliberazione o dalla presentazione della richiesta di cui al comma precedente.

5. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno, di regola sentita la Giunta comunale, e ne presiede i lavori secondo le norme del regolamento.

6. Gli adempimenti previsti al comma 5, in caso di decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, sono assolte dal Consigliere anziano; in caso di dimissioni, fino all'elezione della nuova Giunta, competono sempre al Sindaco;

Art. 10 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, assessori,

organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 11 - Attribuzioni delle commissioni consiliari

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.

3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

- la nomina del presidente della commissione;

- le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;

- forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;

- metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art. 12 - Commissioni comunali interne

1. Il Consiglio comunale istituisce, nei settori in cui è articolata l'attività amministrativa e non sia già previsto obbligatoriamente dalla legge, apposite commissioni comunali a carattere consultivo e propositivo.

2. Il regolamento ne stabilisce la composizione e le competenze, disciplinandone il funzionamento e le attribuzioni secondo le modalità di cui al precedente art. 11 comma 3.

3. Ogni commissione è composta da rappresentanti delle forze politiche, anche non consiglieri, nominati dalla Giunta in base alle designazioni dei gruppi consiliari, secondo il numero stabilito dal regolamento nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.

4. In relazione alle specifiche competenze di ogni singola commissione, il regolamento può prevedere la presenza di rappresentanti di organismi associativi, di funzionari e di rappresentanti di forze sociali ed economiche, specificando se si tratti di componenti con o senza diritto di voto.

5. L'Assessore è membro di diritto della commissione competente nella materia per cui è delegato. Il Sindaco e gli assessori possono sempre partecipare, con voto consultivo, alle riunioni di tutte le commissioni delle quali non siano membri effettivi. I consiglieri comunali

possono sempre assistere alle riunioni delle commissioni delle quali non siano membri effettivi.

Art. 13 - Nomina dei componenti le commissioni comunali

1. Quando la norma prevede che nella costituzione delle commissioni comunali o degli organismi di partecipazione di cui al successivo art. 60, vi siano membri in rappresentanza del Consiglio comunale, la Giunta prima di procedere alla costituzione della commissione, richiede al Consiglio la designazione dei suoi membri, nel numero richiesto dalla norma e nel rispetto delle minoranze. Qualora il Consiglio non deliberi le designazioni entro dieci giorni dall'inserimento della richiesta nell'ordine del giorno, provvede il Sindaco sentito il capigruppo consiliari.

2. Quando la norma prevede che nella costituzione delle commissioni comunali o degli organismi di partecipazione di cui al successivo art. 60, vi siano membri aventi la qualifica di rappresentanti dei singoli gruppi consiliari, la Giunta comunale si limita a prendere atto delle designazioni, senza entrare nel merito delle scelte tecniche o politiche di competenza esclusiva dei gruppi consiliari. Qualora le designazioni compiute non presentino i necessari requisiti di eleggibilità previsti dalla legge, dallo Statuto o dal regolamento, la Giunta comunale può respingere la designazione, invitando il gruppo consiliare a formularne una nuova. La delibera di diniego, ad iniziativa della stessa Giunta, deve essere sottoposta all'organo di controllo per un parere preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 45 comma 1 della Legge 142/1990.

Art. 14 - Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. Ciascun consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti che esprime in favore o contro i provvedimenti trattati in Consiglio. Nell'adempimento delle civiche funzioni egli ha pertanto piena libertà d'azione, d'espressione e di voto.

2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal consigliere con il maggior numero di voti di nomina. A parità di voti tale qualifica spetta al più anziano d'età.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono irrevocabili dalla presentazione e sono rassegnate al Sindaco. La surroga deve avvenire nella prima seduta del Consiglio Comunale.

4. I Consiglieri che non intervengono ad una intera sessione ordinaria, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti dal Consiglio Comunale.

Art 15 - Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti

dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. L'esercizio di tale diritto è disciplinato dal regolamento.

2. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio. Hanno diritto di interrogazione, interpellanza, ordine del giorno, mozione e risoluzione, che esercitano nelle forme previste dal regolamento. La risposta all'interrogazione o all'interpellanza è obbligatoria. Il diritto di iniziativa si esercita altresì sotto forma di proposta di specifica deliberazione e di emendamento. La proposta, redatta dal consigliere, è trasmessa al Sindaco che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale dopo aver acquisito i pareri previsti dalla legge.

3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Art. 16 - Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Il regolamento prevede la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

3. La Giunta comunale assicura ai gruppi consiliari l'uso di locali pubblici per l'esercizio delle proprie attività, secondo le modalità previste dal regolamento, e assicura quanto necessario per l'esercizio delle funzioni dei consiglieri comunali che degli stessi fanno parte, secondo le indicazioni della conferenza dei capigruppo

Art. 17 - Giunta comunale

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.

4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.

Art. 18 - Elezione e prerogative

1. La Giunta è eletta nei termini e con le modalità stabilite dalla legge, sulla base di un documento programmatico presentato al Segretario del Comune, almeno cinque giorni prima dell'adunanza del Consiglio.

2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti

l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

3. Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 2, non possono contemporaneamente far parte della Giunta gli ascendenti ed i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di 1° grado.

4. Il Sindaco e gli assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.

Art. 19 – Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori da esso nominati non superiori a sei.

2. Potranno essere nominati assessori anche cittadini non consiglieri in numero non superiore a due purché eleggibili.

3. Gli assessori esterni partecipano al Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

vecchia formulazione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da 6 assessori.
2. Possono essere eletti Assessori, in numero non superiore a due, cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale.
3. Gli assessori esterni assistono ai lavori del Consiglio, con facoltà di prendere la parola e di presentare emendamenti nelle materie di loro competenza, ma senza possibilità di esprimere il voto sulle deliberazioni consiliari. Hanno diritto allo stesso modo dei consiglieri comunali, di accedere alle informazioni e di depositare proposte rivolte al Consiglio. Non possono presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni.

Art. 20 – Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

Art. 21 – Attribuzioni

1. Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio.

2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

3. La Giunta, qualora il Segretario comunale esprima parere contrario sotto il profilo della legittimità formale ad una sua deliberazione, sottopone, di propria iniziativa, tale delibera all'organo di controllo, per un parere preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 45 comma 1 della Legge 142/1990.

4. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:

- a) propone al Consiglio i regolamenti;
 - b) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al Sindaco o al Segretario;
 - c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - d) assume attività di iniziativa di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
 - e) elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;
 - f) nomina le commissioni comunali e le commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;
 - g) adotta provvedimenti di: assunzione, cessazione e, su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;
 - h) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
 - i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobili;
 - l) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni che non impegnino il bilancio per più esercizi;
 - m) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - n) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
 - o) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;
 - p) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi.
5. La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzative:
- a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente;
 - b) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare le produttività dell'apparato, sentito il Segretario comunale;
 - c) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dal Consiglio, sentiti i revisori dei conti.

Art. 22 – Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti

assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi, o dallo Statuto.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

3. Le sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni o apprezzamenti su "persone", il presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.

5. I verbali delle sedute del Consiglio e della Giunta sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.

6. La pubblicazione all'albo pretorio delle deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta ha luogo entro 30 giorni dalla adozione. Nel caso in cui le deliberazioni del Consiglio o della Giunta sono dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 47 comma 3 della Legge 142/1990, la pubblicazione ha luogo entro quindici giorni dalla adozione.

7. Tutte le delibere del Consiglio comunale e della Giunta, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, sono comunicate ai capigruppo consiliari.

Art. 23 - Sindaco

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art.23-bis

Introdotta con deliberazione di Consiglio comunale n.11 del 23.04.2009

Ai sensi dell'art.67 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, il Sindaco ed i Consiglieri comunali ai

quali siano conferiti incarichi e funzioni presso altri enti, inclusi consorzi, istituzioni, aziende o società di capitale, partecipate o controllate dal Comune, costituite per l'affidamento di funzioni e servizi di interesse pubblico, non incorrono in alcuna causa di ineleggibilità o di incompatibilità a condizione che il Consiglio comunale non abbia competenza di approvazione del bilancio dei suddetti enti, consorzi, istituzioni, aziende o società di capitali.

Art. 24 - Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
- b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
- c) coordina l'attività dei singoli assessori;
- d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
- e) impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- f) ha facoltà di delega;
- g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentita la Giunta;
- h) presiede le gare d'appalto per forniture, gestioni ed opere pubbliche;
- i) convoca i comizi per i referendum consultivi;
- l) adotta ordinanze ordinarie;
- m) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- n) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune;
- o) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sentita la Giunta;
- p) approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali;
- q) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta e del Segretario comunale;
- r) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali, sentiti la Giunta e le istanze di partecipazione;
- s) fa pervenire all'ufficio del Segretario comunale l'atto di dimissioni perché il Consiglio comunale prenda atto della decadenza della Giunta;
- t) stipula in rappresentanza dell'Ente i contratti già conclusi, quando manchi nel Comune una figura "direttiva", ausiliaria del Segretario «rogante».

Art. 25 - Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche

amministrative sull'intera attività del Comune;
c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
e) collabora con il collegio dei revisori dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 26 - Attribuzioni di organizzazione

1 Il Sindaco:

- a) stabilisce, di regola sentita la Giunta comunale, gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri provvede alla convocazione;
- b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
- d) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale o informale la convocazione della Giunta e la presiede;
- e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori e/o a consiglieri comunali;
- f) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad assessori al Segretario comunale;
- g) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al consiglio.

Art. 27 - Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
2. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.
3. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

TITOLO II ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I Segretario comunale

Art. 28 - Principi e criteri fondamentali di gestione

1. Il Segretario comunale dipende funzionalmente dal Sindaco.
2. Al Segretario comunale è affidata l'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, che esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.
3. Il Segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.
4. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.
5. Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.

Art. 29 - Attribuzioni gestionali

1. Al Segretario comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad organi elettivi, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.
2. In particolare il Segretario adotta i seguenti atti:
 - a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
 - b) organizzazione del personale per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati dagli organi elettivi;
 - c) ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione di Giunta;
 - d) liquidazione di spese regolarmente ordinate;
 - e) presidenza delle commissioni di concorso con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e principi procedurali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell'Ente;
 - f) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza; roga i contratti dei quali sia stato redatto verbale di aggiudicazione a seguito di asta pubblica, licitazione privata o trattativa privata;

- g) verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni;
- h) verifica della efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
- i) liquidazione dei compensi e dell'indennità al personale, ove siano già predeterminati per legge o per regolamento;
- l) sottoscrizione di mandati di pagamento e reversali d'incasso.

Art. 30 - Attribuzioni consultive

1. Il Segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.
2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori ed ai singoli consiglieri.
3. Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

Art. 31 - Attribuzioni di sovrintendenza - Direzione - Coordinamento

1. Il Segretario comunale esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
2. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento.
3. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.
Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari.

Art. 32 - Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi. Cura altresì la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge.
2. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.
3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
4. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.
5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al comitato regionale di controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente.

Capo II Uffici

Art. 33 - Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
 - b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 34 - Struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 35 - Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. L'amministrazione privilegia l'utilizzo dei ruoli professionali dipendenti anche attraverso il conferimento di incarichi singoli o in équipe.
3. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.
4. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:
 - a) struttura organizzativo-funzionale;
 - b) dotazione organica;
 - c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
 - d) diritti, doveri e sanzioni;
 - e) modalità organizzative della commissione di disciplina;
 - f) trattamento economico.

Art. 36 - Rapporti di diritto privato e convenzioni esterne

1. Il regolamento del personale può prevedere assunzioni con contratto di diritto privato o convenzioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati o a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento

di incarichi a soggetti che non fruiscono di contratti di pubblico impiego devono stabilire:

- a) la durata che, comunque, non potrà essere superiore al quinquennio;
- b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
- c) la natura privatistica del rapporto.

Titolo III

SERVIZI

Art. 37 - Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società per azione a prevalente capitale pubblico locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 38 - Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 39 - Azienda speciale

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.
3. Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e

comprovate esperienze di amministrazione.

Art. 40 - Istituzione

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente comma 1 determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato a tempo determinato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
5. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

Art. 41 - Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione ed il presidente dell'istituzione sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio d'amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
3. Il consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 42 - Il presidente

1. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

Art. 43 - Il direttore

1. Il direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal regolamento.
2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti

necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 44 - Nomina e revoca

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dal curriculum dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.

2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno un quinto dei consiglieri comunali, deve essere presentato al Segretario del Comune almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

3. Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco, o di un quinto dei consiglieri, dal Consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

Art. 45 - Società a prevalente capitale locale

1. Negli Statuti delle Società per azioni a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art. 46 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Titolo IV CONTROLLO INTERNO

Art. 47 - Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

Art. 48 - Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria viene esercitata dal collegio dei revisori eletto a norma dell'art. 57 della legge 142/90.

2. I revisori del conto sono revocabili, per inadempimento, con deliberazione motivata,

adottata a maggioranza assoluta dai consiglieri assegnati al Comune quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del loro mandato e sul regolare funzionamento del collegio.

3. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

4. Il Consiglio comunale può affidare al collegio dei revisori il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.

5. I revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

6. Ai revisori dei conti spetta un'indennità stabilita in base alle norme vigenti.

PARTE II ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo I FORME ASSOCIATIVE

Art. 49 - Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Art. 50 - Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 51 - Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta delibera, a maggioranza assoluta a norma dell'art. 24 della Legge 142/90, apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e/o la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni, interventi e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 52 - Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi, previsti dall'art. 25 della Legge 142/90, con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio

stesso.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con rappresentanza pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 53 - Accordi di programma

1. Ai fini dell'attuazione degli accordi di programma previsti dall'articolo 27, Legge 142/90, il Consiglio comunale può autorizzare il Sindaco, con voto espresso a maggioranza assoluta, a rinunciare all'esercizio diretto di diritti, facoltà e poteri spettanti al Comune, conferendoli all'autorità prevista dall'accordo di programma.

2. Il Consiglio comunale potrà altresì autorizzare sempre a maggioranza assoluta, il Sindaco ad accettare analoghe rinunce a favore proprio da parte degli altri enti partecipi dell'accordo di programma.

Art. 54 - Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 50 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Titolo II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 55 - Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon funzionamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Capo I

Iniziativa politica e amministrativa

Art. 56 - Interventi nel procedimento amministrativo -

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi diffusi.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro trenta giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell'istruttoria, entro venti giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro trenta giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 57 - Istanze, interrogazioni, petizioni e proposte

1. Gli organismi associativi e i cittadini, anche in forma collettiva, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali chiedere ragioni su determinati comportamenti o aspetti dell'attività amministrativa,

istanze per richiedere l'emanazione di un atto o di un provvedimento, petizioni per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità nonché proposte di deliberazioni.

2. Alle interrogazioni, istanze, petizioni e proposte presentate da cittadini singoli o associati, risponde il Sindaco entro trenta giorni dal ricevimento in forma scritta e motivata.

3 Qualora l'oggetto dell'istanza, petizione e proposta sia costituito da questioni di carattere generale, l'amministrazione ne dà adeguata pubblicità.

4 Le istanze, petizioni e proposte sottoscritte da almeno 100 residenti o domiciliati in Albano Sant'Alessandro di età superiore ai sedici anni, aventi come oggetto materie di interesse locale, sono discusse dal Consiglio comunale. L'istanza, petizione e proposta pervenuta viene inserita nel primo ordine del giorno del Consiglio comunale predisposto dopo la sua presentazione al quale è invitato a partecipare il primo firmatario dell'istanza, petizione e proposta.

5. Il regolamento sulla partecipazione determina la procedura delle interrogazioni, istanze, petizioni e proposte, i tempi, le modalità per la presentazione, le forme di pubblicità.

Capo II Associazionismo e partecipazione

Art. 58 - Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 61, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio comunale.

Art. 59 - Associazioni

1. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessi e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni ed i gruppi che operano sul territorio, con l'obbligo di presentare il proprio statuto o regolamento.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro trenta giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Art. 60 - Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini.

2. L'Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi promuove la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie

oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 61 - Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativo.

Art. 62 - Partecipazione alle commissioni consiliari

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori rappresentanti di questi ultimi.

Capo III Referendum - azione popolare - diritti di accesso

Art. 63 - Referendum

1. I cittadini attraverso un comitato promotore, composto da almeno 10 elettori, possono presentare richiesta di referendum propositivo nei modi, nelle forme e nei limiti previsti dal regolamento. su materie di esclusiva competenza comunale.

2. Non potranno comunque essere oggetto di referendum le seguenti materie:

- a) bilancio preventivo, bilancio consuntivo, piano pluriennale degli investimenti;
- b) provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
- c) provvedimenti concernenti il personale comunale;
- d) provvedimenti inerenti assunzioni di mutui, emissioni di prestiti, applicazioni di tributi e tariffe dei servizi;
- e) qualunque atto dovuto dalla Amministrazione in forza di disposizioni legislative emanate da Stato e Regione.

3. Ogni istanza, con precisa indicazione dell'oggetto, deve essere depositata presso la segreteria comunale per l'inoltro al Consiglio comunale o ad apposita commissione consiliare, che dovrà pronunciarsi sulla legittimità entro trenta giorni. Quelle istanze che richiedano la realizzazione di un'opera, o di un intervento oneroso, dovranno indicarne il finanziamento. Il comitato promotore può, a tal fine, richiedere agli uffici comunali la documentazione, le informazioni o i suggerimenti necessari sulle modalità per la copertura della spesa. Se il Consiglio comunale o l'apposita commissione consiliare si esprime favorevolmente, i promotori devono raccogliere entro i tre mesi successivi almeno 600 firme di elettori del Comune, autenticate dal Sindaco, o dal Segretario comunale, o dal Giudice conciliatore, o da un

notaio, o da un dirigente o funzionario comunale munito di apposita delega.

4. Il Segretario comunale, accerta se il quorum delle 600 firme sia stato raggiunto. In tal caso il Sindaco indice il referendum per una domenica posteriore di almeno trenta giorni al deposito definitivo delle firme e che cada nel mese di aprile.

5. Il Consiglio o la Giunta comunale possono indire, con preavviso di trenta giorni, referendum consultivi prima dell'adozione di delibere di particolare rilevanza per la vita comunale.

6. In caso di pluralità di richieste tutti i referendum saranno effettuati nello stesso giorno.

7. Il Consiglio comunale può deliberare sull'oggetto della richiesta referendaria. In tal caso il Consiglio stesso o l'apposita commissione consiliare deve, entro trenta giorni dall'esecutività dell'atto, deliberare se la decisione consiliare soddisfi l'iniziativa referendaria e se la stessa possa essere dichiarata ancora ammissibile.

8. La validità del referendum è subordinata alla partecipazione della metà più uno degli iscritti nelle liste elettorali. Nell'ipotesi di risultato referendario positivo, il Consiglio Comunale, entro sessanta giorni, dovrà pronunciarsi sul recepimento o meno del risultato referendario a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

9. La proposta referendaria respinta dal Corpo elettorale o dal Consiglio comunale non potrà essere riproposta se non dopo cinque anni dalla data dell'avvenuta consultazione.

Art. 64 - Azione popolare

1. Nel caso l'Amministrazione non eserciti azioni o ricorsi a tutela del Comune, ciascun elettore può sostituirsi ad essa facendo valere l'azione popolare.

2. Il regolamento stabilisce le modalità di richiesta e di rimborso delle spese all'elettore che le ha anticipate in caso di esito favorevole e per l'attribuzione allo stesso degli oneri gravanti sul Comune, a seguito dell'integrazione del contraddittorio, nell'ipotesi di pronunzia negativa.

Art. 65 - Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della pubblica amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 66 - Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.

Titolo III FUNZIONE NORMATIVA

Art. 67 - Statuto

1. La Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno 100 cittadini elettori per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro sessanta giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 68 - Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservate dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 57 del presente Statuto.

5. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum con effetti anche abrogativi nei limiti e secondo le modalità prescritte nel precedente art. 63.

6. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

7. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio.

Art. 69 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i centoventi giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 70 - Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Il Segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio.

Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

5. In caso di assenza del sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma 3.

Art. 71 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

2. Il Consiglio comunale approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.



Simbolo dello stemma e del gonfalone del Comune di Albano Sant'Alessandro